



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3000 del 2022, proposto da

Emanuele Oliviero, rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vitruvio n.5;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura comunale, in Milano, via della Guastalla 6;

Aler Milano, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, non costituita in giudizio

nei confronti

Marian Fawzy Ebead Gabr e Atika Zourkani, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del 8.7.2022 adottato dal Comune di Milano, Direzione Casa,

Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico e disposta la cancellazione del ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, ai sensi del Regolamento Regionale 4/2017, nonché di ogni altro atto preordinato e presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che:

- con il ricorso introduttivo viene richiesto l'annullamento del provvedimento di cancellazione del sig. Emanuele Oliviero dalla graduatoria relativa all'Avviso n. 3620 per l'assegnazione di alloggi destinati a Servizi Abitativi Pubblici;

- i soggetti che erano originariamente collocati in posizione subordinata rispetto al ricorrente nella suddetta graduatoria, in quanto pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione del provvedimento gravato, e rivestono pertanto la veste di controinteressati nel presente giudizio;

- il ricorso, in ossequio all'art. 41 comma 2 c.p.a., è stato notificato regolarmente a due dei suddetti controinteressati;

- deve dunque ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati, ai sensi dell'art. 49 c.p.a.;

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 41 comma 4 c.p.a. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe stante l'elevato numero di controinteressati;

La notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe dovrà avvenire con le

seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Milano dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria dell'Avviso n. 3620;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) il Comune di Milano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A);

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini indicati in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica del 9 novembre 2023 per il prosieguo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.